

## **LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA.**

Un privato promotore di un'opera di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico, idroelettrico, fotovoltaico, biomassa), (nei termini e con i limiti del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i) o per altra opera **privata di pubblica utilità** con un procedimento autorizzativo unico, può richiedere la procedura espropriativa per ottenere la disponibilità delle aree necessarie per l'opera e per le strutture funzionali.

**Il rilascio dell'autorizzazione unica assorbe in sé le prime due fasi del procedimento espropriativo dato che** costituisce sia dichiarazione di pubblica utilità che apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché variante urbanistica, se necessaria.

Quindi all'interno del procedimento di autorizzazione unica, **si svolgono le prime due fasi** previste dall'art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.: **l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità**, mentre la determinazione dell'indennità e il decreto saranno successivi al rilascio del provvedimento.

### **PRINCIPI SOTTESI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA**

Il procedimento espropriativo è svolto nel rispetto dei principi che sottendono al **giusto procedimento**, che tutela la **concreta partecipazione** dei soggetti interessati durante le fasi della procedura. Il **diritto di partecipazione si** estrinseca nell'onere di informazione a carico dell'Autorità Espropriante e nella facoltà di presentare osservazioni e memorie attinenti il vincolo espropriativo da parte dei soggetti interessati, nell'obbligo di valutazione di tali osservazioni da parte dell'Autorità Espropriante.

La partecipazione è prevista in tutte le fasi della procedura espropriativa, ma solo nella fase antecedente la dichiarazione di pubblica utilità, può riguardare gli elementi progettuali, in seguito infatti sarà limitata alla definizione dell'indennità.

Per la predisposizione degli elaborati e per le operazioni planimetriche, qualora sia necessario, il soggetto proponente può richiedere all'Autorità espropriante l'autorizzazione ad immettersi nei fondi privati altrui. **In tal caso i proprietari sono avvertiti secondo quanto disposto dall' art. 15 T.U. e possono intervenire in contraddittorio e partecipare alle operazioni.**

L'autorità espropriante svolge un'istruttoria finalizzata a verificare l'esistenza dei presupposti per le richieste avanzate dal soggetto proponente, in tutela dei proprietari, controllando pertanto il rispetto dei principi di **proporzionalità e minor danno**, in seguito alla quale si procede alle comunicazioni previste dal testo unico agli artt. 11 e 16.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

Art.3 Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.: *“Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo....*

*Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile”*

Ne consegue il proprietario catastale, qualora non sia più proprietario e per qualsiasi motivo la situazione catastale non sia aggiornata, deve darne comunicazione, indicando almeno gli estremi dell'atto. Analogamente anche la partecipazione al procedimento (es. presentazione delle osservazioni...) può essere esercitata dal soggetto proprietario o da suo delegato. Nel caso in cui questo non risulti a catasto dovrà produrre il titolo idoneo che gli attribuisce la proprietà ovvero indicarne gli estremi. Tale circostanza è fondamentale anche per gli eredi del soggetto deceduto che risulti ancora proprietario del terreno/immobile.

## **COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO**

Per permettere ai soggetti interessati, di cui al paragrafo precedente, di partecipare al procedimento, si provvede ad informarli. Tale adempimento definito dalla legge, prevede che la comunicazione dia avviso ai soggetti interessati della previsione dell'opera, del procedimento di autorizzazione unica in corso. informi della possibilità di prendere visione degli elaborati e di presentare osservazioni nei termini previsti dalla legge. Il Testo Unico sugli Espropri disciplina tale comunicazione agli artt.11 e 16 prevedendone la forma e il contenuto.

Nel caso di che trattasi, si procede ad un'unica comunicazione contenente sia l'avviso relativo all'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio (art.11) che quello relativo all'avvio del procedimento di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità

La comunicazione **avviene in modo personale ai** sensi dell'art.11 c.2 e art. 16 c.4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Tale comunicazione **può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso pubblico** ai sensi dell'art.11 c.2 e art. 16 c.5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., qualora il numero di destinatari dell'avviso sia superiore a 50.

Nel primo caso, il proprietario riceverà una comunicazione per raccomandata al proprio domicilio. Nel caso in cui i soggetti risultino deceduti, la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.16 c.8 che dispone la pubblicazione di un avviso: affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Nel secondo caso (qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a 50) si procede alla pubblicazione di un avviso: affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, pubblicato sul Sito della Regione nel cui territorio insiste l'opera.

**Per le infrastrutture lineari energetiche le modalità da adottarsi per le comunicazioni di cui sopra, sono indicate dagli artt. 52 ter e bis comma 6.**

Nell'avviso **i proprietari potranno conoscere:**

- dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto, e relativo piano particellare di esproprio;
- il nominativo del responsabile del procedimento,
- i riferimenti catastali delle aree (comune foglio mappale) e i nominativi dei proprietari.

## **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

I soggetti proprietari possono partecipare al procedimento:

- richiedendo **informazioni** sul procedimento.
- prendendo **visione degli atti e richiedendone copia**, presentando quando ne ricorre il caso formale istanza di accesso agli atti (di cui mette disposizione il relativo modello)
- **presentando pertinenti osservazioni** nel termine di legge: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione. Le osservazioni prodotte sono valutate dall'Autorità procedente. Le stesse devono essere opportunamente motivate e riguardare il progetto, ossia la localizzazione dell'opera e la sua interferenza o impatto con l'uso del terreno/immobile, in stretta correlazione con il vincolo ablativo (esproprio, servitù, occupazione temporanea ecc...). Non sono pertinenti le osservazioni generiche, o relative alla determinazione dell'indennità.

*Un esempio può riguardare le porzioni residue. 11. L' 12, comma 11 prevede che il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, possa chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.*